COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2007

relativa al rinnovo delle scorte comunitarie di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica

[notificata con il numero C(2007) 4699]

(2007/682/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina classica è considerata una minaccia per i suini domestici e selvatici (cinghiali) nel territorio comunitario.

(2) I focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini domestici possono avere gravi conseguenze e comportare danni economici nella Comunità, in particolare se si verificano in zone ad alta densità di suini.

(3) Le norme in vigore per effettuare vaccinazioni d'emergenza dei suini domestici e selvatici figurano nella direttiva 2001/89/CE.

(4) La Comunità ha acquistato 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica e ha preso i provvedimenti necessari per immagazzinarlo e renderlo rapidamente disponibile in caso di vaccinazione d'emergenza dei suini domestici.

(5) Tali dosi sono state fornite alla Romania nel luglio 2007. È quindi opportuno sostituirle affinché la Commissione mantenga la capacità di reagire rapidamente alla necessità di effettuare vaccinazioni d'emergenza contro la peste suina classica.

(6) Alla luce della situazione globale della malattia in alcuni Stati membri le scorte di vaccino vivo attenuato vanno inoltre sostituite rapidamente quando si esauriscono, al fine di mantenere la capacità della Commissione di reagire alle emergenze.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista quanto prima 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica.

2. La Comunità prende i provvedimenti necessari per immagazzinare e distribuire il vaccino di cui al paragrafo 1.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[2] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

Articolo 2

Se le scorte del vaccino di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si esauriscono, possono essere sostituite da 1 000 000 di dosi fino a quattro volte durante un periodo di cinque anni a decorrere dal primo acquisto.

Articolo 3

Il costo massimo delle misure di cui agli articoli 1 e 2 non supera 1 500 000 EUR.

Articolo 4

I provvedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vengono attuati dalla Commissione in collaborazione con i fornitori designati a seguito di un bando di gara.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione